

Determinazione 28 febbraio 2014, n. 2/2014

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA DATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2014 E 2015 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 643/2013/R/IDR.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Il 28 febbraio 2014

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, come modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR;
- il documento per la consultazione del 7 agosto 2013, 356/2013/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità del 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR;
- il documento per la consultazione del 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 1/2012-TQI);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012-TQI).

Considerato che:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015;
- con la deliberazione di cui al precedente alinea, l’Autorità, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente deve proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI);
 - il piano economico-finanziario (PEF)
 - la convenzione di gestione contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte;
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l’Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti all’uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene all’aggiornamento dei dati di cui al precedente alinea, prevede in particolare che:
 - per la determinazione delle tariffe 2014, i dati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria vengano aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2012 o, in mancanza, all’ultimo bilancio disponibile;
 - per la determinazione delle tariffe per l’anno 2015, l’aggiornamento avvenga sulla base dei dati di bilancio relativi all’anno 2013 o, in mancanza, all’ultimo bilancio disponibile;
- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), della deliberazione 643/2013/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l’aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti.

Ritenuto che:

- sia opportuno predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti semplificata e uniforme per i soggetti coinvolti e per gli Uffici dell’Autorità, in applicazione dei criteri di semplificazione e minimizzazione degli oneri amministrativi;
- sia opportuno consentire ai soggetti interessati di fornire i dati, gli atti e le informazioni richieste secondo una modalità di trasmissione che prevede - tramite

extranet via canale web - la compilazione di maschere *web* e il caricamento della modulistica predisposta, per ciascun ambito territoriale ottimale di riferimento;

- sia opportuno prevedere che, al fine di assicurare il caricamento dei dati di cui al punto precedente, gli Enti d'Ambito che non abbiano ancora provveduto in tal senso, nonché i soggetti competenti per i relativi gestori all'ingrosso di servizi idrici, si registrino nell'apposita anagrafica predisposta dall'Autorità;
- sia opportuno che siano gli Enti d'Ambito - e i soggetti competenti per i relativi gestori all'ingrosso di servizi idrici - a trasmettere le predisposizioni tariffarie pertinenti alle gestioni a qualunque titolo operanti nel proprio territorio;
- sia opportuno che, laddove sul territorio operino anche gestioni per le cui predisposizioni tariffarie sia competente un soggetto diverso dall'Ente d'Ambito, detto soggetto competente renda disponibile su supporto informatico tutto il materiale richiesto ai sensi del comma 5.3, lett. d) della deliberazione 643/2013/R/IDR all'Ente d'Ambito medesimo, ai fini del caricamento nell'area *extranet* dedicata;
- sia opportuno che l'eventuale istanza di aggiornamento tariffario effettuata dal gestore ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR sia inviata all'Ente d'Ambito e al soggetto competente - laddove diverso dall'Ente d'Ambito - dandone comunicazione all'Autorità entro 30 giorni dal termine previsto al comma 5.3 della suddetta deliberazione.

Ritenuto, inoltre, che:

- ai fini dell'efficacia del processo di trasmissione delle informazioni previste, sia opportuno approvare la modulistica esemplificativa per la raccolta dei dati - di cui all'Allegato 1 - da inviare tramite la procedura informatizzata;
- sia opportuno, per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente determina, rinviare alle ulteriori indicazioni rinvenibili nelle determinazioni 1/2012-TQI e 2/2012-TQI

DETERMINA

1. di disporre che gli Enti d'Ambito e i soggetti competenti per i relativi gestori all'ingrosso di servizi idrici, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedano alla trasmissione degli schemi regolatori, degli atti e dei dati di cui al comma 5.3, lettera d) della delibera 643/2013/R/IDR tramite apposita procedura che verrà resa disponibile via *extranet*, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli resi disponibili sul sito;
2. di disporre che, ai fini della trasmissione di cui al precedente punto 1, gli Enti d'Ambito che non abbiano ancora provveduto in tal senso, nonché i soggetti competenti per i relativi gestori all'ingrosso di servizi idrici, provvedano alla registrazione presso l'anagrafica dell'Autorità;
3. di disporre che, laddove sul territorio operino anche gestioni per le cui predisposizioni tariffarie sia competente un soggetto diverso dall'Ente d'Ambito, detti soggetti competenti rendano disponibile su supporto informatico tutto il

materiale richiesto al comma 5.3, lett. d) della deliberazione 643/2013/R/IDR all'Ente d'Ambito medesimo, ai fini del caricamento nell'area *extranet* dedicata;

4. di prevedere che, nei casi di cui al precedente punto 3, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati, l'Ente d'Ambito fornisca al soggetto interessato apposita comunicazione;
5. di prevedere, coerentemente con quanto riportato al comma 5.3 della deliberazione 643/2013/R/IDR, il termine del 31 marzo 2014 per l'adempimento agli obblighi previsti dal presente provvedimento;
6. di disporre che le istanze dei soggetti gestori, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR, siano inviate entro 30 giorni dal termine di cui al comma 5.3 della medesima deliberazione, dandone comunicazione all'Autorità utilizzando la casella di posta elettronica "mti@autorita.energia.it";
7. di approvare la modulistica di cui all'Allegato 1 alla presente determina, che fornisce indicazione del complesso dei dati che dovranno essere trasmessi tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
8. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility;
9. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 28 febbraio 2014

Il Direttore
Lorenzo Bardelli